

Direzione Acquisti

RISPOSTE AI QUESITI

Procedura di gara n° DAC.0224.2022 avente ad oggetto la Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della Direttrice ferroviaria Messina – Catania – Palermo, Nuovo Collegamento Palermo – Catania. Lotto 4a: Tratta Caltanissetta Xirbi – Nuova Enna; - CUP J11H03000180001 – CIG 951070520D.

Si fa seguito alla pubblicazione del 21/12/2022 e si dà riscontro qui di seguito agli ulteriori quesiti pervenuti:

QUESITO 9:

Per quanto attiene ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti alle imprese di costruzione, e, in particolare, a quanto richiesto al punto d.3) del disciplinare di gara, relativamente ai lavori eseguiti nella categoria prevalente per un importo almeno pari a € 816.879.796,42, si chiede di confermare che è corretto, ai fini anche della successiva comprova, indicare e utilizzare l'importo dei lavori eseguiti in categoria OG4, risultanti dai CEL, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2021, derivante dalla somma dell'importo dei lavori eseguiti sia direttamente dall'impresa in tale categoria (Quadro 6.2 Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario) sia tramite i subappaltatori, sempre per la suddetta categoria (Quadro 6.3 Lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici); nel caso i lavori siano stati eseguiti in R.T.I. l'importo sarà rapportato alla percentuale di partecipazione certificata. L'importo finale utilizzato per la comprova dei lavori eseguiti nella categoria prevalente nel decennio sopra identificato sarà quindi considerato al "lordo" dei subappalti.

RISPOSTA 9:

Con riferimento a quanto richiesto al punto d.3) del Disciplinare di gara si precisa che dovrà essere fornita evidenza di aver eseguito, nei dieci anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, lavori compresi nella categoria prevalente OG4.

Nel caso di lavori eseguiti in R.T.I. l'importo dovrà essere comprovato in proporzione alle quote di partecipazione alla categoria prevalente.

Inoltre si conferma che l'importo di cui al requisito d.3) è da considerare al lordo dei subappalti.

QUESITO 10:

Si domanda se in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti indicato, occorrerà indicare le quote di partecipazione con anche l'indicazione della suddivisione dei servizi di progettazione.

RISPOSTA 10:

Si conferma la necessità, per tutte le tipologie di raggruppamento temporaneo di progettisti, di compilare l'allegato 08 - Fac-simile Dich. Progettista con le quote di partecipazione al RTP e l'allegato 06 - DGUE DAC.0224.2022 con le informazioni relative ai requisiti dei progettisti ed in particolare con gli importi dei servizi di progettazione espletati da ciascun componente il RTP.

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.L.gs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





QUESITO 11:

Visto quanto riportato nel paragrafo “II. Requisiti di partecipazione alla gara” ed in particolare quanto richiesto dal punto d.3, riportato a pagina 18 del disciplinare di gara, che recita: “Con esclusivo riferimento alla categoria prevalente, l’Operatore Economico singolo o plurisoggettivo che si qualifichi per suddetta categoria, fornisce evidenza di aver eseguito, nei dieci anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti per un importo almeno pari a € 816.879.796,42”. Si chiede di chiarire se importo da considerare, ai fini del requisito d.3), è quello eseguito per la sola categoria prevalente al lordo oppure al netto dei subappalti.

RISPOSTA 11:

Si rinvia alla risposta del quesito n. 9.

QUESITO 12:

Si chiedono chiarimenti in merito al PASSOE, di seguito vengono trascritte le disposizioni riportate sul disciplinare:

Pag. 8/9 Per dette imprese cooptate è richiesto: il PassOE

Pag. 20 Il PassOE dell’ausiliaria

Pag. 21 PassOE

Pag. 22 Per i progettisti PassOE

Pag. 22/23 In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), g) PassOE di ciascun componente

Pag. 23 In caso di partecipazione di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c)..... PassOE di ciascuna consorziata esecutrice e del Consorzio

Pag. 24 e 25 Dovrà essere prodotto il PassOE di ciascuna impresa retista

Pag. 26 L’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliataIl proprio PassOE

Pag. 36 Nell’ipotesi in cui il concorrente abbia conseguito l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione di RFI S.p.A. mediante avvalimento dei requisiti di altro Operatore Economico, dovrà in ogni caso presentare la documentazione sopra elencata (compreso il PassOE.....)

Sul portale invece viene chiesto di caricare

1.2 DOCUMENTAZIONE IMPRESA SINGOLA/MANDATARIA/ CONSORZIO - SEZIONE

1.2.11 PassOE

1.4 DOCUMENTAZIONE 1° IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA/G.E.I.E. - SEZIONE

1.4.8 PassOE

1.5 DOCUMENTAZIONE 2° IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA/G.E.I.E. - SEZIONE PassOE

1.5.8 PassOE

1.6 DOCUMENTAZIONE 3° IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA/G.E.I.E. - SEZIONE



1.6.8 PassOE

A seguire stessa richiesta per la 4°/5° IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA/G.E.I.E.

1.9 AVVALIMENTO – SEZIONE

1.9.5 PassOE ausiliaria

1.10 PROGETTISTA INDICATO – SEZIONE

1.10.4 PassOE

Si domanda:

In caso di Consorzio Stabile che indica un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti dovrà produrre:

IPOTESI 1.

Il Consorzio, le consorziate esecutrici e i progettisti dovranno produrre singolarmente ciascuno la propria componente PASSOE caricarla nelle rispettive sezioni del portale senza generare il Passoe finale?

IPOTESI 2.

Generare il PASSOE finale e caricarlo sul portale alla 1.2 DOCUMENTAZIONE IMPRESA SINGOLA/MANDATARIA/ CONSORZIO – SEZIONE

1.2.11 PassOE

Senza dover caricare le singole componenti PASSOE nelle rispettive sezioni del portale?

IPOTESI 3.

Generare il PASSOE finale e caricarlo sul portale alla 1.2 DOCUMENTAZIONE IMPRESA SINGOLA/MANDATARIA/ CONSORZIO – SEZIONE

1.2.11 PassOE

E caricare le singole componenti PASSOE nelle rispettive sezioni del portale?

RISPOSTA 12:

Come comunicato mediante avviso di rettifica pubblicato sul sito RFI in data 25/01/2023 si è provveduto ad eliminare il PASSOE tra i documenti richiesti nella busta amministrativa.

QUESITO 13:

con la presente si chiede di confermare che il PassOE, in caso di Costituendo Consorzio / Raggruppamento di Imprese che per i servizi di progettazione indica un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, generato complessivamente dalla Mandataria/Capofila e sottoscritto anche da tutte le mandanti/consorziate del Consorzio, oltre che dall'RTP indicato, possa essere caricato in ciascuna sezione della Busta Amministrativa (Mandataria – Mandante – Progettista) e quindi lo stesso essere ripetuto in ogni slot in cui viene richiesto.

RISPOSTA 13:

Si rinvia alla risposta del quesito n. 12.

**QUESITO 14:**

Con riferimento alle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, ed in particolare alla polizza di cui al punto 11.8, che sancisce l’obbligo in capo all’Appaltatore di stipulare una polizza assicurativa che copra il Committente da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. A tal riguardo, con particolare riferimento alle opere preesistenti, si chiede al Committente di quantificare l’importo minimo delle preesistenze da assicurare nell’ambito della partita 2 della polizza CAR, secondo quanto previsto dallo Schema di Convenzione, art. 13.2.

RISPOSTA 14:

La partita 2 – preesistenze deve riportare lo stesso massimale previsto in partita 1 – opere.

QUESITO 15:

L'allegato al Disciplinare di gara Allegato 07 - Schema di contratto all'articolo 36 - Termini utili per l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori - Proroghe, comma 3 fissa i termini utili parziali per portare a compimento le opere o parti di esse per rendere disponibile la sede per appaltatore tecnologico.

Si chiede di chiarire se, con riferimento ai termini utili parziali (TUP2, TUP3 e TUP4), la messa a disposizione della sede per appaltatore tecnologico sia da riferire solamente alla linea principale e non ai cunicoli paralleli delle gallerie GN01, GN02 e GN03.

RISPOSTA 15:

La disponibilità della sede per l'appaltatore tecnologico, richiesta ai TUP3 e 4, è riferita anche ai cunicoli paralleli delle gallerie GN01, GN02 e GN03. Il TUP2 è relativo alla disponibilità fabbricati tecnologici per appaltatore tecnologico.

QUESITO 16:

Con riferimento:

a) al requisito di partecipazione per progettisti, di cui alla lettera C3 del disciplinare (“avere svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, due servizi (c.d. di punta) di cui all’art. 3, lett. vvvv), del d.lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare”), per la categoria principale “strutture S.05” (importo lavori € 947.198.479,26; importo lavori progettati da comprovare attraverso due contratti di punta € 378.879.391,70);

b) alle regole di ripartizione dei requisiti di progettazione “In caso di riunione temporanea di progettisti” (pagg. 15 e 16 del disciplinare), le quali - con riferimento ai servizi c.d. di punta prevedono che:

- “nel caso di raggruppamento di progettisti orizzontale, rispetto al singolo ID.Opera/Categoria, i due servizi possono essere stati svolti da un solo soggetto del raggruppamento o da due diversi componenti del raggruppamento”;
- “nel caso di raggruppamento di progettisti verticale, ciascun componente deve aver svolto i due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire; resta inteso che i due servizi di punta attinenti all’ID. Opera/Categoria relativo alla prestazione principale devono essere stati svolti dalla mandataria”;
- “nei raggruppamenti temporanei di tipo misto (orizzontale e verticale), al sub-raggruppamento si applicano le regole del raggruppamento orizzontale”;



in caso di suddivisione del requisito di punta relativo alla categoria principale S.05 in linea orizzontale tra due componenti (un servizio di punta ciascuno), in un RTP di tipo misto, si chiede conferma che

- 1) la capogruppo mandataria non debba necessariamente possedere il requisito dei servizi di punta;
- 2) ove apporti un requisito di punta, la capogruppo mandataria non debba obbligatoriamente possedere il requisito dei servizi di punta di valore più elevato;

atteso che,

- laddove nella lex specialis si riporta la seguente prescrizione: “nel caso di raggruppamento di progettisti orizzontale, rispetto al singolo ID.Opera/Categoria, i due servizi possono essere stati svolti da un solo soggetto del raggruppamento o da due diversi componenti del raggruppamento”, non si fa espresso riferimento alla capogruppo mandataria;

- in forza della sentenza della Corte di Giustizia, IV sezione, 28 aprile 2022, in causa C-642/20, l'art. 83, comma 8 del d.lgs. 50/2016, laddove prevede che “la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria”, è stato dichiarato comunitariamente illegittimo per contrasto con l'art. 63 della direttiva 2014/24/UE e deve essere disapplicato (in questo senso CGARS, 28 ottobre 2022, n. 1099), con la conseguenza che la mandataria, anche con riguardo ai servizi c.d. di punta ripartiti in senso orizzontale nell'ambito di un RTP di tipo misto,

I. da un lato non sia obbligata a disporre dei requisiti relativi ai servizi di punta ove non svolga l'attività corrispondente;

II. dall'altro ove apporti un requisito di punta, lo stesso non debba necessariamente essere quello di valore più elevato;

III. e detti requisiti debbono essere posseduti dal progettista/dai progettisti in sub-raggruppamento che eseguirà/anno la prestazione principale e in proporzione alla parte di progettazione che verrà eseguita.

- a conferma, nella recentissima delibera 2 novembre 2022, dep. 8 novembre 2022, resa con riguardo ad una legge di gara che imponeva il possesso dei requisiti di punta da parte della mandataria, richiamando la sopracitata sentenza della Corte di Giustizia, IV sezione, 28 aprile 2022, in causa C-642/20 e le modifiche recentemente apportate al Bando Tipo n. 1, l'ANAC ha statuito che “la previsione del possesso dei servizi di punta interamente in capo alla sola mandataria non trova il conforto della disciplina di riferimento alla luce delle citate modifiche allo schema di bando tipo”.

RISPOSTA 16:

Si rimanda a quanto previsto al paragrafo E) *Modalità di partecipazione alla gara* del Disciplinare di gara.

QUESITO 17:

Vista la previsione della lettera c.2) del disciplinare di gara, il quale pone il seguente requisito di partecipazione "aver espletato, nel decennio anteriore la data di pubblicazione del Bando di gara, servizi di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ciascuna delle dette classi e categorie, nella misura pari ad una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione”, si chiede conferma che la qualificazione si considera acquisita qualora i servizi di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti a una delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, siano stati effettuati nel decennio anteriore la data di pubblicazione del Bando di gara, attraverso la completa redazione del progetto e consegna dello stesso al committente nel periodo di riferimento (decennio anteriore alla pubblicazione del Bando), anche se il certificato di esecuzione (che dà atto della regolare e corretta esecuzione), per



ragioni amministrative legate alla committente, sia stato emesso successivamente (e comunque prima della presentazione dell'offerta) e dia atto del periodo di effettiva esecuzione/consegna della progettazione.

RISPOSTA 17:

Si conferma.

QUESITO 18:

Si chiede di confermare se quanto previsto per la Polizza Progettista prevista all'art. 13.4 dello Schema di Contratto possa essere ritenuto valido qualora la somma dei massimali delle polizze di Responsabilità Civile Professionale dei singoli partecipanti al RTP raggiunga il massimale di € 20.000.000,00.

RISPOSTA 18:

La polizza RC Professionale deve essere presentata alternativamente: dall'intero RTP quale contraente/assicurato con tutti i requisiti richiesti dal contratto, oppure da ogni singolo progettista la cui polizza però deve singolarmente rispettare tutti i requisiti contrattuali; non è possibile considerare le singole polizze di ciascun progettista come cumulative tra loro per raggiungere i requisiti contrattuali congiuntamente.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Alessio Sammartino